

Consulenza tecnica e contratti agrari: recenti prospettive giurisprudenziali

Relatore: Avv. Riccardo Martinoli

Ricercatore di Diritto processuale civile

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Avvocato in Milano

Saluti: Dott. Marco Ribolzi - Presidente Ordine dei dottori agronomi e forestali di Varese

Moderatore: Avv. Massimo Palazzi – Ordine Avvocati Busto Arsizio

Evento *webinar*, 5 dicembre 2024

segreteria@muronilex.it
riccardo.martinoli@unicatt.it

Il consulente tecnico

Ausiliario del giudice: risolve **questioni tecniche** che non rientrano nelle competenze del giudice. Soggetto estraneo al processo fornisce il proprio **sapere tecnico scientifico**.

Art. 61 c.p.c.: scelto normalmente fra gli iscritti ad un apposito **Albo**, costituito presso ciascun Tribunale

Art. 13 disp. att. c.p.c.: Albo diviso in categorie. Tra esse «debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7 della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense».

art. 14 disp. att. c.p.c.: l'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto. Organi amministrativi non giurisdizionali (Cass. Sez. Un. 460/1998).

Giudice può nominare anche un soggetto non iscritto ad un Albo (es. esperienze molto specialistiche nel settore di interesse)

Il consulente tecnico

Art. 15 e 16 disp. att.

Iscrizione all'Albo: possono ottenere l'iscrizione nell'albo “coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia” e sono “di condotta morale specchiata”. **Nessuno può essere iscritto in più di un albo.**

La domanda di iscrizione va rivolta al Presidente del Tribunale con doc. allegati di cui ad art. 16.

No limitazioni territoriali alla possibilità di svolgere le funzioni di C.T.U. (*ex* l'art. 61 c.p.c.).

Il consulente tecnico

Art. 63 c.p.c.: Se iscritto presso l'Albo il consulente NON può rifiutarsi di prestare il proprio apporto, salvo che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Facoltà di astenersi se consulente non è iscritto all'albo.

Art. 192 c.p.c.: Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato **almeno tre giorni prima dell'udienza** di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Il Giudice provvede sull'istanza di ricusazione o astensione **con ordinanza non impugnabile**.

Termine di decadenza: trascorso tale termine il CTU non potrà più essere ricusato (Cass. 8184/2002).

Il consulente tecnico

Astensione obbligatoria (ipotesi di cui all'art. art. 51 c.p.c.):

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5. se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società, o stabilimento che ha interesse nella causa.

Astensione facoltativa: *quando ricorre un giusto motivo.*

Le parti possono **ricusare** il consulente: pretendere dal giudice la revoca della nomina.

Il consulente tecnico

Art. 196 c.p.c.: « Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico»

- il Giudice può disporre una nuova consulenza o una consulenza integrativa affidandola allo stesso consulente o ad altro consulente, qualora il risultato finale della consulenza appaia inattendibile (dopo il deposito dell'elaborato).
- Prima del deposito della relazione il giudice può invece disporre la sostituzione del consulente in presenza di: **a)** gravi motivi ritardo nel deposito dell'elaborato; **b)** la conoscenza sopravvenuta di motivi che avrebbero giustificato la riconsulenza).

Nomina del consulente e conferimento dell'incarico

Il giudice istruttore con ordinanza *ex* art. 183, quarto comma (riformato) c.p.c. o con altra successiva ordinanza:

1. **nomina un consulente,**
2. formula i quesiti
3. fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Ammessa nomina di più consulenti: soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone (es. responsabilità sanitaria «Collegio dei consulenti» anche in sede di accertamento tecnico preventivo).

Nomina del consulente e conferimento dell'incarico: esempio di quesito

« Letti gli atti e valutata tutta la documentazione prodotta dalle parti; e seguito il sopralluogo e compiuto ogni accertamento ritenuto necessario anche previo accesso agli Uffici Pubblici provveda il CTU a:

- esperire, ove possibile, il tentativo di conciliazione tra le parti;
- verificare contabilmente la morosità nel pagamento dei canoni di affitto in maniera parziale e/o totale;
- accertare lo stato dei luoghi, verificare l'esistenza, l'origine, la natura, le cause e l'entità dei danni occorsi agli impianti, alle attrezzature ed ai mezzi d'opera di proprietà dell'impresa agricola individuale;
- accerti al momento della riconsegna l'idoneità all'uso degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi d'opera e/o la mancanza di alcuni di essi, attraverso un raffronto tra il doc. ... ed il verbale di riconsegna, tutti di proprietà dell'affittuaria;
- accerti lo stato dei luoghi, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi d'opera al momento della riconsegna, o quantomeno alla data odierna, tenendo conto del verbale di riconsegna;
- indichi le soluzioni tecniche più idonee da adottarsi per eliminare le predette cause e ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, eliminando tutti i danni, quantificando l'importo delle opere necessarie per il ripristino degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di opera di proprietà della ricorrente».

Nomina del consulente e conferimento dell'incarico

Udienza di comparizione del CTU

Art. 193 c.p.c.

GIURAMENTO DEL C.T.U.

«di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità»

«La mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisce una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l'invalidità del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità» (Cass. 14906/2011).

NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO E GIURAMENTO

- **Novità: art. 193 comma 2 c.p.c.** → giuramento per iscritto: in luogo dell'udienza di comparizione, il Giudice può assegnare termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal c.t.u. recante il giuramento

Consulente tecnico di parte

Art. 201 c.p.c.

Ciascuna parte può nominare un consulente tecnico di propria fiducia, «oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche».

Non è un difensore. Supporto tecnico scientifico alla difesa secondo necessità.

La nomina avviene in udienza (nominativo indicato nel verbale) o con successivo atto (da trasmettersi via pec al CTU e comunicato al Giudice).

IMPORTANTE

formulare osservazioni all'elaborato (bozza *ex* art. 195 c.p.c.) depositato dal CTU.

Istruzione preventiva, artt. 692 - 699 c.p.c.

Art. 696 c.p.c. **Accertamento tecnico preventivo** misura molto comune nella pratica: controversie in materia di diritti reali, contratti traslativi, appalto (vizi e difetti dell'opera realizzata). Responsabilità civile: es. quantificazione dei danni patiti. Accertamento tecnico contabile (controversie bancarie o societarie).

C.d. incidente tecnico: anticipa la C.T.U. non mezzo di prova, ma strumento nella disponibilità del giudice. Perito nominato è un ausiliario del giudice (differenze c.a. oggetto sono state superate dalla riforma del procedimento cautelare).

Disposti anche su persona che «subisce» la misura cautelare se vi consente. Consenso necessario. Caso di rifiuto? Si ritiene applicabile art. 118 co. 2 c.p.c. (LUISO)

No soccombenza. Spese del procedimento gravano sull'istante.

Istruzione preventiva, artt. 692 - 699 c.p.c.

Art. 696 – *bis* c.p.c. **Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.** Spesso nella pratica richiesto in via cumulativa con 696 c.p.c.

«Anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696» no presupposto del *periculum in mora*. NO misura *stricto sensu* cautelare.

- strumento di ADR;
- no prova del *periculum in mora* o del *fumus boni juris*;
- solo vaglio minimale di inammissibilità e per incompetenza;
- scopo istruttorio preventivo si accompagna a scopo conciliativo (perito «tenta» la conciliazione fra le parti, dovrà darne atto a verbale);
- termine semestrale per il completamento della consulenza.

Compenso CTU

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Art. 49, CTU ha diritto a:

1. **onorario** per l'opera svolta;
2. **indennità** di viaggio o di soggiorno;
3. **rimborso delle spese** (distinte fra spese di viaggio e rimborsi per altre spese connesse all'adempimento dell'incarico). **Obbligo di documentazione.**

Onorario (fisso, variabile e a tempo) fissato in base a Tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 71, DPR 115/2002 **Termini di decadenza per la richiesta dei compensi:** « La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi **cento giorni** [...] dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; **trascorsi duecento giorni dalla trasferta**, per le [...] indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato»

Solidarietà delle parti per il compenso del CTU

Giudice può provvisoriamente accollare le spese in capo ad una parte.

Art. 8 DPR 115/2002: *«ciascuna parte provvede alla spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato».*

No criterio esplicito che individua la parte a cui spetti anticipare le spese. Normalmente in capo a quella che ha reso necessaria la nomina del consulente oppure in via solidale.

Decreto di liquidazione delle spese del CTU è titolo esecutivo

Se il decreto di liquidazione ha provvisoriamente posto le spese a carico di una sola parte e non in solido, durante la pendenza della lite il CTU deve preventivamente pretendere il pagamento solo nei suoi confronti (Cass. 29179/2013).

Solidarietà delle parti per il compenso del CTU

Pronuncia sulle spese del CTU avviene con la sentenza che definisce il giudizio, non necessariamente secondo il criterio della soccombenza. In ogni caso, le statuizioni del giudice riguardano solo i rapporti interni fra le parti in lite, mentre **nei confronti del c.t.u. tutte le parti sono obbligate in solido ex art. 1294 c.c. (principio di solidarietà) al pagamento delle spese**

La parte non può esimersi dal pagamento delle spettanze al CTU in base al diverso regolamento sulle spese contenuto nella sentenza. Obbligo pagare il compenso e poi agire in regresso *ex* art. 1299 c.c. confronti delle parti a cui le spese sono state poste a carico.

Principio pacifico in giurisprudenza: natura della CTU è svolta *nell'interesse generale della giustizia comune ad entrambe le parti* (cfr. Cass. 20250/2016; Cass. 9813/2015; Cass. 28094/2009)

Dottore agronomo Consulente Tecnico

**La disciplina dei contratti agrari e della
prelazione**

La Sezione specializzata agraria

Art. 11, co. 2, D.lgs. 150/2011: *Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge n. 320/1963.*

Collegio agrario: 3 magistrati togati e due «esperti»

Competenza «funzionale» per materia
inderogabilità, art. 38 c.p.c.

No «proroga» di competenza per territorio.

Decisione che declina la competenza suscettibile di censura tramite regolamento necessario di competenza *ex* art. 42 c.p.c.

Controversie agrarie

Art. 409, co. 2 c.p.c. CONTRATTI AGRARI

contratto di affitto, soccida semplice, compartecipazione agraria stagionale.

Liti sui c.d. «patti agrari» competenza esclusiva «funzionale» delle Sezioni Specializzate agrarie.

Rito agrario (**rito del lavoro**): artt. 410 ss. c.p.c., peculiarità specialmente nella fase preventiva e nell'ipotesi di morosità del conduttore o c.d. inadempimento sanabile.

(segue)

Non rientrano nella nozione di controversie agrarie:

- Prelazione e riscatto agrario (legge 590/1965 e s.m.); **Si** prelazione in caso di nuovo affitto ex art. 4 *bis* l. 203/1982;
- Diritti reali (es. diritti di servitù) ancorché interessanti fondi rustici; anche giudizio possessorio *ex* art. 703 c.p.c.
- Divisione delle comunioni ereditarie;
- Questioni attinenti a rapporti di concessione diversi dall'affitto agrario e dalla soccida (es. comodato di fondo agrario).
- Contratto di rete e altri rapporti contrattuali fra imprese agricole.
- Resta esclusa in generale la materia dell'irrigazione.

Regime delle migliorie

Art. 16 ss. legge n. 203 del 1982

Complessa disciplina delle migliorie. Ciascuna parte può effettuare migliorie purché non sia alterata la destinazione agricola del fondo.

Per effettuare la miglioria: Procedura in contraddittorio fra le parti e IPA (attualmente, di solito, Uffici regionali per l'agricoltura) per l'autorizzazione all'esecuzione delle migliorie qualora non vi sia l'accordo fra le parti. **NO** se si tratta di piccoli miglioramenti.

Quantificazione dell'indennizzo: Indennizzo *ex art. 17* è dovuto **solo se** le migliorie sono avvenute previo consenso del proprietario, o autorizzate da IPA.

IPA **solo** funzione liquidatoria **non** di accertamento del diritto a pretendere l'indennità. Verbale di liquidazione rientra *ex lege* nei doc. di cui all'art. 634 c.p.c.

Art. 20 DIRITTO di RITENZIONE: forma di autotutela privata.

Affittuario può legittimamente rifiutare la restituzione del fondo, finché il proprietario non abbia versato l'indennizzo liquidato da IPA, oppure accertato dalla sentenza.

Può essere fatto valere anche in sede esecutiva.

(segue)

Fabbricati: parti accessorie nel contratto rispetto al fondo rustico.

Manutenzione ordinaria spetta al conduttore («piccole riparazioni»); straordinaria al concedente (es. ripristino delle coperture).

Art. 1590 c.c.: (norma non derogata) mancata relazione sullo stato di fatto della cosa locata e «danni da consegna». Si presume la responsabilità dell'affittuario, salvo che il danno non dipenda da vetustà della cosa.

Affittuario deve svolgere attività conservative. Eventuali addizioni su fabbricati devono avvenire nel **rispetto della normativa urbanistica**, se abusivi non dovuto indennizzo, concedente può ottenere condanna al ripristino/abbattimento del manufatto.

La PA (il Comune solitamente) potrebbe agire con ordine di abbattimento e sanzione rivolti al proprietario del cespite affittato che dovrà rifarsi sul conduttore.

(segue)

No indennizzo se la miglioria è posta a carico dell'affittuario in forza di apposita clausola contrattuale (Cass. 1303/2012, obbligo di miglioria equivale ad obbligo di pagare il canone di affitto).

Art. 45.

« L'affittuario [...] riconosce di non poter richiedere miglioramenti fondiari di cui al capo III^o, art. 16 e seguenti della legge n. 203/82 ed ove eseguiti anche ulteriori miglioramenti non consentiranno all'affittuario di richiedere al momento del rilascio l'indennità di cui all'art. 17 della legge n. 203/82. Per tale motivo, il concessionario dichiara, sin d'ora, di non poter invocare, al momento del rilascio, il diritto di ritenzione di cui all'art. 20 della legge n. 203/82».

Molto comune nei contratti in deroga escludere l'operatività della disciplina in materia di miglioramenti, addizioni, trasformazioni.

Diffusa la previsione della c.d. clausola penale da ritardo nel rilascio del fondo.

(segue)

Art. 45.

Cass. 16 aprile 2024, n. 10309

In un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che genericamente autorizza l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell'art. 1346 c.c., secondo i quali l'oggetto dev'essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito e possibile).

Canone di affitto

Liberamente determinabile fra le parti.

Abrogazione delle norme agrarie sul c.d. «*equo canone*», Corte Costituzionale n. 318/2002.

Non sussiste un prezziario con i valori medi degli affitti agrari, la quantificazione è lasciata alle parti sulla base di un «mercato locale» e alle peculiarità del singolo fondo.

Il computo del canone viene tradizionalmente frazionato in base ad unità di misura terriera locali (es. pertiche milanesi – c.a. 15,27 p.m per un ha/ giornate piemontesi – c.a. 2,62 giornate per un ha).

Salva diversa previsione del contratto il canone deve essere versato in unica soluzione entro il 10.11 di ogni anno. Comune previsione nei contratti in deroga di un pagamento suddiviso in più rate annuali.

(segue) Contratto in deroga e titoli PAC

Contratto agrario concluso *ex art. 45*, clausola « *i titoli pac seguono il fondo e circolano con esso, alla cessazione del contratto dovranno restare in capo alla parte concedente*».

- Se proprietario è soggetto NON coltivatore. Dopo la riforma del Reg. CE 2013/1703, i titoli PAC appartengono solo all'agricoltore non sono legati al terreno. Si può ricondurre ad un parametro per la quantificazione del canone di affitto, ovvero ad un obbligo per l'affittuario di trasferirli al nuovo conduttore (discusso).
- Se proprietario è un «agricoltore attivo». Clausola ammissibile, può ritenersi quale patto di sfruttamento/concessione temporaneo del diritto.
- Se proprietario è un coltivatore e ha affittato fondo e titoli prima del 2015, **in assenza dell'apposita clausola** affittuario può trattenere i titoli.
- PAC 2023 – 2027 (c.d. nuova PAC): non sono previste riassegnazioni dei titoli.

La nozione di coltivatore diretto ai fini della prelazione

- Art. 31 legge 590/1965

[...] Sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità' della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo.

Giurisprudenza: effettività della attività agricola **no attività occasionale**

nozione di CD diversa da quella prevista in ambito tributario

(segue)

- CD in pensione, ma che continua a svolgere effettivamente l'attività agricola è titolare del diritto di prelazione? *Si, Cass. 12249/2007.*
- CD che si avvale di contratti di prestazioni di servizi agro – meccanici? *Sì, purché non svolgano integralmente tutte le attività inerenti la coltivazione del fondo Cass. 10626/1998. Diversa situazione potrebbe riguardare I.A.P.*
- Allevamento o governo del bestiame: se attività esclusiva esercitata sul fondo esclude la prelazione del coltivatore - allevatore.

(segue)

- L'impresa familiare coltivatrice: legge 203/1982 il contratto di affitto ed ogni altro rapporto agrario *intercorrono fra concedente e famiglia coltivatrice* (rileva solo nell'ipotesi di prelazione del CD affittuario) anche gli altri componenti della famiglia coltivatrice – non intestatari del contratto di affitto agrario – sono titolari del diritto di prelazione? Manca un orientamento preciso sul punto, dovrebbe prevalere risposta negativa, stante la necessità di interpretazione restrittiva delle disposizioni in materia di prelazione agraria.

(segue)

La prova della qualifica di coltivatore diretto *ex art. 31 l. 590/1965*.

necessità che il riscattante debba fornire la prova della propria qualifica di coltivatore diretto in termini di effettività, indipendentemente dalle risultanze formali, ricavabili da certificazioni o documenti rilasciati da enti del settore

Cass. 20070/2021; Cass. 123/2020; Cass. 19748/2011; Cass. 21621/2007

Esempio:

certificazioni attestanti la richiesta di contributi P.A.C., documentazione relativa all'iscrizione ad un'associazione professionale agricola, dalle certificazioni INPS di iscrizione alla gestione previdenziale agricola.

(segue)

Prova della qualifica di imprenditore agricolo professionale (**I.A.P.**):
l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola presso l'INPS individua un **fatto costitutivo** del diritto di prelazione.

la prova del requisito formale dell'iscrizione al sistema previdenziale è necessaria per fondare la pretesa avanzata in via di riscatto.

Vs ipotesi del coltivatore diretto

Resta immutata la problematica relativa alla sussistenza del requisito dimensionale.

L'impresa e la proprietà agraria

Fondo rustico: Terreno destinato all'attività agricola, che può comprendere anche fabbricati rurali. Fondo attrezzato per lo svolgimento di attività agricole.

Azienda agricola: complesso di beni (anche mobili e immateriali, es. titoli PAC, contratti di fornitura di merci ecc. ...) organizzati dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività agricola, compreso avviamento.

Due nozione da mantenersi distinte: diversa la disciplina dell'affitto (no affitto agrario per azienda agricola), escluso il diritto di prelazione nella vendita dell'azienda agricola. Caso della vendita c.d. a cancelli chiusi.

Azienda agricola concetto **dinamico** di attività agraria Vs **Fondo agricolo** attrezzato concetto **statico** (bene terra al centro).

Strumenti per favorire il passaggio generazionale nell'impresa agricola

Il **conferimento** dell'azienda in una società di persone.

Passaggio dall'impresa individuale alla società semplice agricola.

Il trasferimento può beneficiare del regime delle agevolazioni previste per il trasferimento delle aziende agricole.

Es. Genitore anziano è titolare di azienda agricola, 2 figli sono CD o IAP o hanno i requisiti per diventarlo. Costituzione di una società agricola, ove soci sono il padre e i due figli. Terreni di proprietà del padre potranno essere concessi in affitto alla società agricola di cui lo stesso mantiene una partecipazione (rimane esenzione IMU).

Separata la gestione dalla proprietà.

Giudizio di divisione e procedure esecutive

- Coeredi o comproprietari chiedono che venga disposta la divisione di un bene o un complesso di beni (anche intero patrimonio in caso di eredità) di cui fa parte un «compendio agrario»
- Necessaria la valutazione («perizia») che indichi il valore del compendio per procedere con la formazione e l'attribuzione delle quote o dei conguagli in denaro ai singoli proprietari/eredi
- Procedura esecutiva: agronomo come «perito stimatore» del valore dei beni da sottoporre all'esecuzione forzata.

Giudizio di divisione e procedure esecutive

Esempio quesito «perizia» per quantificare il valore di un bene sottoposto ad esecuzione forzata:

L'esperto, in applicazione dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., acquisito il titolo di acquisto del debitore, tenuto conto dei documenti di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c., svolte ulteriori ricerche nel caso in cui gli elementi da essi forniti appaiano incompleti, con espressa autorizzazione ad acquisire, anche presso pubblici uffici, tutti i documenti necessari al riguardo:

- identifichi i beni pignorati, presentando, per quelli non accatastati, le necessarie denunce catastali;
- indichi i proprietari dei beni alla data della trascrizione del pignoramento, nonché tutti i proprietari nel ventennio anteriore a tale data e il primo titolo di acquisto per atto tra vivi anteriore al suddetto ventennio;
- indichi l'esistenza delle formalità, dei vincoli, degli oneri e dei pesi di cui ai n. 4, 5 e 8 dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., specificando, per quelli che saranno cancellati, se colpiscono solo i beni pignorati o anche altri beni e, quindi, se siano da cancellare totalmente o parzialmente (**no prelazione dell'affittuario/confinante se vendita avviene durante la procedura esecutiva**).
- accerti lo stato di possesso dei beni ai sensi del n. 3 dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., indicando anche, se occupati da terzi, la scadenza del titolo e il corrispettivo pattuito;
- descriva i beni pignorati, anche mediante planimetrie e fotografie;
- verifichi la regolarità edilizia e urbanistica dei beni nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità degli stessi ai sensi del n. 6 dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., fornendo, in caso di opere abusive, le informazioni di cui al n. 7 (= **acquisizione CDU**)
- debenza di eventuali canoni consortili (es. canoni per consorzi irrigui);
- verifichi le spese e i procedimenti giudiziari di cui al n. 9 dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.;
- determini il valore di mercato dei beni, specificando le voci di cui all'art. 568, comma 2, c.p.c.

Natura della CTU

Poteri e oneri delle parti e del consulente

**Giudice *peritus peritorum*
non è vincolato dalla relazione peritale**

Può liberamente disattendere le risultanze della CTU

Natura della CTU

CTU è un mezzo di prova?

Regola generale: **no il consulente è un ausiliario del giudice, la CTU è uno strumento a disposizione del giudice.**

No vincolato all'istanza di parte, il giudice può disporre la CTU d'ufficio.

Spesso le parti formulano istanza: solo sollecitazione per il giudice.

Natura della CTU

Differenza:

CONSULENZA DEDUCENTE: fornisce al giudice una valutazione dei fatti sulla base di conoscenze scientifiche o tecniche. Non costituisce un mezzo di prova.

CONSULENZA PERCIPIENTE: necessaria per l'accertamento dei fatti, quando il fatto può essere accertato solo sulla base di particolari cognizioni tecniche.

Costituisce un mezzo di prova «[...] laddove il giudice, ricorrendone le condizioni, affidi al consulente tecnico l'incarico **non solo di valutare i fatti provati dalle parti, ma di accertare i fatti stessi, facendo sì che l'onere probatorio ordinariamente gravante sulle parti si arresti alla soglia di quanto sia puramente tecnico** e, di conseguenza, che la consulenza da mezzo di valutazione delle prove si tramuti in mezzo di ricerca della prova [...]» (Cass. 32265/2019). **Se il giudice vuole disattendere le risultanze deve motivarlo.**

In ogni caso, può essere disposta d'ufficio.

Limiti del consulente tecnico

Quesito formulato dal giudice: il CTU non può svolgere indagini, formulare osservazioni e conclusioni nell'elaborato peritale che non attengano al quesito demandatogli dal giudice (**hp di nullità della CTU assoluta**).

Poteri riservati alle parti

- Principio della domanda. NO principio inquisitorio. **Art. 99 c.p.c.**

Solo la parte può pretendere tutela dallo Stato deducendo in giudizio un proprio diritto per il quale pretende tutela.

Giudice non può staturire su una pretesa che non è stata prospettata dall'attore. **Vizio di extrapetizione.**

Poteri riservati alle parti

- **ONERE DI ALLEGAZIONE:** Il c.t.u. non può svolgere indagini su fatti non (tempestivamente) allegati dalle parti in giudizio.

Spetta a:

- **ATTORE:** dedurre in giudizio i fatti costitutivi del diritto dedotto con la domanda giudiziale («della propria pretesa»).
- **CONVENUTO:** dedurre in giudizio i fatti impeditivi, estintivi, modificati del diritto vantato dall'attore.

Sussistono fatti che possono essere rilevati anche d'ufficio dal giudice. **Questi fatti potranno essere rilevati anche dal consulente durante l'espletamento dell'incarico.**

Poteri riservati alle parti

Onere della prova, art. 2697 c.c.

«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda».

REGOLA: i fatti sui quali si fonda il diritto dedotto in giudizio devono essere provati dall'attore.

L'attività del c.t.u. non può essere utilizzata per sollevare le parti dall'onere della prova sulle stesse incombente.

ECCEZIONE: determinati fatti possono essere accertati tramite c.t.u. quando diversi mezzi di prova sono insufficienti a dimostrarne l'esistenza. In queste ipotesi il Giudice non può rigettare l'istanza di consulenza e ritenere non provati i fatti. Nei casi di consulenza "percipiente" (vedi *supra*).

Divieto della c.d. "consulenza meramente esplorativa", disposta «al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati».

Poteri riservati alle parti

Cass. sez. un. 3086/2022: «In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.»

Es. sinistro stradale: i fatti inerenti al danno devono essere allegati dall'attore che pretende il risarcimento. Convenuto eccepisce la prescrizione (due anni).

FATTI CHE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE DEDOTTI NEL PROCESSO DALLE PARTI

Preclusioni per le parti: Fase di trattazione (prima memoria *ex art. 183 c.p.c./ 171 ter c.p.c*)

Iura novit Curia

Il giudice conosce la legge

Preclusa al CTU è l'analisi in diritto (es. fornire pareri in diritto) della fattispecie.

- Al CTU non competono valutazioni giuridiche, può essere oggetto d'indagine quale sia la corretta tecnica di esecuzione di una prestazione secondo la *lex artis* e quale sia nel caso concreto l'attività eseguita (specie se attinenti a settori molto specialistici, es. infortunistica sul lavoro), ma sempre e solo al fine di informare il giudice.
- Accertamenti sull'esistenza e contenuto di norme. Se il testo normativo utilizza espressioni proprie di un linguaggio scientifico è ammesso l'ausilio del c.t.u. per interpretare nel modo più chiaro il dettato normativo;
- Valutazioni su prove documentali. L'interpretazione del documento costituisce un giudizio riservato al giudice

Consulente tecnico e utilizzo dei documenti

Art. 87 disp. att. c.p.c. (produzione di documenti): «I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale».

Art. 194 c.p.c. (attività del consulente): “il consulente tecnico [...] può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi [...]”

Consulente tecnico e utilizzo dei documenti

Preclusione alla produzione documentale per le parti: memorie istruttorie *ex art. 183/171 ter c.p.c.* All'atto della nomina del CTU per le parti è già maturato

« in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, **può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare** e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio». Cass., sez. un., 3086/2022.

Consulente tecnico e utilizzo dei documenti

Fermi restando i limiti il CTU può: «accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio». Cass., sez. un., 3086/2022.

« **Il consulente con riguardo a ciò che è oggetto di indagine esercita i medesimi poteri di accertamento che competono al giudice e che il giudice potrebbe esercitare da sè se disponesse delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche,** similmente non è infondato ritenere [...] che l'attività del consulente è chiamato a compiere per mandato del giudice non sia del tutto immune dal rifletterne in qualche misura anche le prerogative che questo può esercitare in campo istruttorio in disparte dalle sollecitazioni di parte»

Tendenza della giurisprudenza recente ad estendere i poteri in capo al CTU sia nella ricerca dei documenti sia nelle indagini di fatto.

Consulente tecnico e assunzione d'informazioni

Art. 194 c.p.c. Assunzione d'informazioni è subordinata all'autorizzazione del giudice.

Giurisprudenza ha interpretato in maniera estensiva la norma: l'assunzione d'informazioni è legittima anche senza autorizzazione, ma deve pur sempre essere rispettato **il principio del contraddittorio**.

«In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientrando nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento [...] dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo quando ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo» (Cass., 1901/2010).

Limite dell'onere della prova: il consulente non può acquisire documenti che la parte avrebbe dovuto produrre a fondamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.

CTU e Tutela del contraddittorio

Art. 194 co. 2 c.p.c.

«Anche quando il giudice dispone che il consulente **compia indagini da sé solo**, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. Le parti devono essere ascoltate in condizioni di parità e possono – tramite i difensori o i consulente tecnici di parte - presentare osservazioni e istanze, previa comunicazione alla controparte».

Regola nella pratica è che il CTU svolga da solo le indagini peritali.

GARANZIA per LE PARTI di partecipare alle operazioni peritali

Avviso non necessario: attività meramente acquisitive di documentazione presso pubblici registri, ecc.; attività di semplice valutazione; attività volte a fornire chiarimenti al giudice (salvo sia necessario acquisire nuovi dati).

CTU e Tutela del contraddittorio

Mancata trasmissione degli avvisi costituisce la più frequente causa di **nullità delle consulenze**. Sì, ma: «tale **nullità ha carattere relativo** e, pertanto, è sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio» (Cass. 5093/2001).

Art. 195 co. 3: « La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

ATTENZIONE: NO CTU apodittiche.

Fornire sempre motivato riscontro alle osservazioni dei CTP e in caso di disaccordo è essenziale motivare.

CTU e Tutela del contraddittorio

Art. 92 disp. att. c.p.c.:

«Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, **il consulente deve informarne il giudice**, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. **Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni**».

Svolgimento delle operazioni peritali

Comunicazione inerenti alle operazioni peritali

Inizio delle operazioni peritali

- a) verbale udienza (art. 90 disp. att. c.p.c.) anche telematica.
- b) comunicazione a mezzo pec trasmessa ai difensori;
- c) comunicazione al cancelliere che a sua volta avvisa le parti (art. 90 disp. att. c.p.c.);
- d) raccomandata a.r. del c.t.u. o altro sistema in grado di fornire la prova della ricezione.

Prosecuzione delle operazioni

a) Se la data è fissata al termine dell'incontro non va dato avviso perché la data si ritiene nota ai presenti e a coloro che avrebbero potuto essere presenti

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente ha l'obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, mentre incombe sulle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; l'omissione della comunicazione dà luogo a nullità, sempreché dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa” (Cass. n. 5775/2001)

b) Se la data per la prosecuzione delle operazioni non è fissata, è necessario un nuovo avviso

Destinatari degli avvisi: difensori delle parti costituite (art. 90 disp. att. c.p.c.) e c.t.p. (art. 91 disp. att. c.p.c.). Non lo sono la parte sostanziale.

Termini deposito della relazione

Il termine per lo svolgimento della consulenza non è perentorio

Art. 154 c.p.c.: *“Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato”*

Art. 196 c.p.c.: *“Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”*

Art. 52, II co. D.P.R. n. 115 del 2002: *“Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”.*

Art. 19 disp. att. c.p.c.: *“La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti”;*

Termini deposito della relazione

Bozza della CTU e osservazioni delle parti

Art. 195, III co. c.p.c. « La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse»

1. I termine (fissato dal giudice): consegna c.d. bozza della relazione;
2. II termine: termini per le parti (c.t.p.) per formulare osservazioni;
3. III termine: deposito della relazione con osservazioni delle parti e risposta del CTU.

Udienza discussione

CTU, se richiesto, deve comparire.

Espletamento dell'incarico

Responsabilità del CTU

Artt. 1176 e 1218 c.c. è che la diligenza del professionista comunemente posta nell'espletamento dell'incarico. Non rileva l'atteggiamento psicologico interno. Valutazione in concreto della diligenza professionale.

Art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d'opera – delle professioni intellettuali) “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.

Applicabile nei casi di effettiva incertezza sulla tecnica da utilizzare (es. dibattito scientifico sugli effetti di un determinato prodotto fitosanitario; di un particolare tecnica di campionatura.)
casi di particolare complessità legati alla tipologia di indagine richiesta.

Espletamento dell'incarico

Responsabilità civile del CTU

Responsabilità risarcitoria: danno consistente nelle conseguenze del ritardo nell'accoglimento della domanda o dell'accoglimento dell'altrui domanda; nelle spese sostenute per la consulenza errata e per dimostrarne l'erroneità.

Sulla base **dell'art. 2236 c.c. e dell'art. 64, II c.p.c.** si afferma che anche la **responsabilità civile del consulente** – oltre che quella penale – possa sussistere solo in caso di **colpa grave**. L'attività peritale comporta sempre la **risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà**

Es. di colpa grave: errore professionale macroscopico; perdita o distruzione della cosa affidata; inosservanza del contraddittorio nonostante previo richiamo; omissione dell'ispezione richiesta; procrastinarsi del ritardo nel deposito dell'elaborato nonostante i solleciti del magistrato

Onere della prova: spetta all'asserito danneggiato (parte del processo) dimostrare il danno subito e responsabilità CTU.

Espletamento dell'incarico

Responsabilità disciplinare del CTU

Art. 19 e 20 disp. att. c.p.c.:

«Il presidente del tribunale può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti».

Sanzioni previste:

1. ammonimento;
2. sospensione non superiore a un anno;
3. cancellazione dall'albo.

Art. 21 disp. att. Competenza per il giudizio: appartiene allo stesso comitato che decide sulle domande di ammissione all'albo.



Grazie per l'attenzione

Avv. Riccardo Martinoli

Foro Buonaparte, 55 - 20121 Milano

C.so Cavour, 11 - 28100 Novara

riccardo.martinoli@muronilex.it